

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N° 21/03 DEL 01.06.2010

Regolamento sulla disciplina delle attività di cui all'art.68 del Codice della Navigazione svolte nell'ambito del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

-Art. 1-

Campo di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano sul demanio marittimo e zone del mare territoriale ricadenti nei Comuni di Aglientu, Arzachena, Badesi, Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Olbia, Palau, San Teodoro, Santa Teresa Gallura e Trinità d'Agultu e Vignola.

-Art. 2-

Prima istanza e obbligo di comunicazione di inizio attività al fine dell'iscrizione nel Registro.

Coloro che intendono esercitare ovvero esercitano una attività non occasionale negli ambiti di cui all'art.1, hanno l'obbligo di presentare al Servizio Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia un'apposita istanza con due marche da bollo, unitamente all'attestazione del versamento di € 52,00, per spese di istruttoria, richiedente l'iscrizione nel Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione (prima istanza) ovvero comunicare, allegandola, l'avvenuta iscrizione nel Registro dappima tenuto dalle Capitanerie di Porto, con l'attestazione, in entrambi i casi, del possesso dei presupposti e dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività stessa. L'istanza e la comunicazione potranno essere prodotte secondo i modelli allegati (n°1 – n°2).

-Art. 3 –

Termine presentazione domande

Le istanze di prima iscrizione e di prosecuzione di attività debbono essere presentate entro il 30 maggio dell'anno di competenza.

-Art. 4 –

Certificato d'iscrizione

Una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro, è compito del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia comunicare all'interessato il **“certificato di iscrizione ex art. 68 C.N.”**.



Regione Autonoma della Sardegna

- Art. 5 -

Cessazione di attività

L'attività si intende cessata nei seguenti casi:

- Per volontà dell'interessato a seguito di presentazione al Servizio Demanio e Patrimonio Tempio – Olbia di “**Comunicazione di fine attività**” utilizzando il modello (All.3).
- D'ufficio :
 1. se non è pervenuta la “**Dichiarazione di prosecuzione dell'attività**” entro il termine di cui all'art.1.
 2. nel caso in cui venga accertata la mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti normativi per lo svolgimento dell'attività.

Il Servizio Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia provvederà a comunicare all'interessato la cancellazione dal Registro.

- Art. 6 -

Esenzione

Sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'istanza volta all'iscrizione nel Registro:

- a) coloro che intendono svolgere nell'ambito del demanio marittimo attività occasionali, per le quali il Servizio Demanio e patrimonio di Tempio – Olbia, qualora ne ricorrano le condizioni, provvederà a rilasciare un'autorizzazione limitatamente ai giorni richiesti;
- b) i titolari di concessioni demaniali marittime, relativamente alle attività oggetto della concessione;
- c) i titolari di convenzioni con Enti o Istituzioni dello Stato, relativamente alle attività oggetto della convenzione.

- Art. 7 -

Divieti e Sanzioni

E' vietato esercitare negli ambiti di cui all'art. 1 senza ottemperare alle disposizioni del presente regolamento.

I trasgressori al divieto in questione incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.1174 del Codice della Navigazione.

Tempio li,

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giuseppe Burrai)